



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Regolamento recante disposizioni sulla gestione del personale assegnato alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

(Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 26/02/2025)

Articolo 1

ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio è stabilito dalle ore 8:30 alle ore 15:42 dei giorni da lunedì a venerdì. I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali previste per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali alle quali si aggiungono 17 ore mensili di protrazione per i dipendenti che hanno aderito alle apposite disposizioni organizzative dell'Amministrazione Commissariale.

L'orario di lavoro è articolato in prestazioni giornaliere di sette ore e dodici minuti, su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

Le protrazioni obbligatorie di orario pari a 17 ore mensili, se non effettuate nel mese possono comunque essere recuperate entro la fine dell'anno e, in tal caso, il dipendente ha diritto al pagamento delle somme relative alle ore effettivamente prestate. In ogni caso non è possibile effettuare nell'arco di un mese più di 40 ore di protrazioni oltre l'orario ordinario, valide ai fini dell'indennità del mese corrente e del recupero relativo ai mesi precedenti.

Le ore eccedenti l'orario ordinario sono da imputare innanzitutto alle protrazioni del mese, quindi al recupero delle mancate protrazioni dei mesi precedenti e, solo da ultimo, al lavoro straordinario.

Articolo 3

SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO

Per esigenze di servizio, il personale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario fino al limite massimo individuale di 28 ore mensili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Le ore di lavoro straordinario si computano qualora siano effettuate oltre le 17 ore mensili di protrazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

Ove per indifferibili esigenze di servizio, connotate dalla necessità e dall'urgenza, il dipendente svolga ulteriori ore di lavoro straordinario oltre quelle ore autorizzabili, le ore in eccesso possono essere recuperate come riposo compensativo con le modalità previste dall'articolo 26 del CCNL-PDCM sottoscritto il 7 ottobre 2022.

Articolo 4

BANCA DELLE ORE

Nel conto individuale di ciascun lavoratore, su base mensile, sono indicate le ore accantonate con evidenziazione delle ore per poterne fruire come permessi compensativi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

A tal fine, i permessi compensativi possono anche avere durata pari ad una intera giornata lavorativa.

Articolo 5

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

E' possibile anticipare o posticipare l'orario di inizio della prestazione lavorativa nella fascia 08:00 - 09:30.

Nelle giornate in cui sono stabilite fasce orarie di presidio in presenza presso la Struttura Commissariale ai sensi dell'art. 8 del CCNI del 28/12/2023, il regime di flessibilità è fissato in 15 minuti, con possibilità di posticipare l'orario di inizio della prestazione lavorativa non oltre le ore 08:45.

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza del personale nella fascia oraria centrale antimeridiana 9:30-13:30.

Articolo 6

PERMESSI BREVI

I permessi brevi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 38 ore nel corso dell'anno.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo. Le ore non recuperate entro il mese successivo saranno detratte dal trattamento economico.

Articolo 7

RECUPERI

Il completamento dell'orario di lavoro, il recupero di permessi eventualmente fruiti e gli eventuali ritardi dovranno essere svolti in coda all'orario ordinario di lavoro giornaliero compatibilmente con l'orario di servizio, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Il mancato completamento dell'orario di lavoro comporterà la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio.

Articolo 8

PAUSA

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa.

La pausa pranzo interviene e si conclude nel periodo di tempo intercorrente tra le ore 12:30 e le ore 15:00 e deve avere durata non superiore ad un'ora e mezza, salvo caso di comprovata eccezionalità.

La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa per motivate e improcrastinabili esigenze di servizio. La pausa interviene obbligatoriamente dopo le 9 ore di prestazione lavorativa continuativa.

Articolo 9

BUONI PASTO

Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro giornaliero (anche in forma di lavoro agile) superiore alle sei ore (per l'effettuazione di protrazioni obbligatorie o lavoro straordinario).

Il tempo minimo di trattenimento in ufficio necessario all'attribuzione del buono pasto dopo 6 ore lavorative, per consentire il conteggio dei buoni pasto, è di 30 minuti successivi alle 6 ore.

La prestazione lavorativa, qualora esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa pranzo per motivate e improcrastinabili esigenze di servizio, e dare comunque diritto alla attribuzione del buono pasto.

Articolo 10

EFFETTIVO SERVIZIO

Per "giornate di effettivo servizio" si intendono tutti i giorni lavorati dell'anno (escluso le domeniche e i giorni festivi qualora non lavorati).

La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti per le settimane in cui vi sia stata presenza in servizio.

Si intendono giorni lavorati, oltre alle ferie, anche il riposo compensativo, i distacchi e i permessi sindacali, le missioni, i servizi fuori sede, i corsi di aggiornamento svolti per conto dell'Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Articolo 11

RICHIESTA DI FERIE E PERMESSI

Il dipendente fruisce di ferie e permessi solo dopo che le relative richieste sono state autorizzate dal Commissario Straordinario o da altro componente della struttura commissariale da esso delegato.

Per lo svolgimento delle attività che danno diritto ai permessi retribuiti il dipendente è tenuto a presentare al Commissario Straordinario i documenti giustificativi.

Nei periodi concernenti le festività natalizie e pasquali e i mesi estivi, le ferie e i permessi devono essere richiesti nel rispetto di preventivi piani di fruizione approvati dal Commissario Straordinario.

Articolo 12

COMUNICAZIONE DI MALATTIA

Il dipendente che versa in stato di malattia è tenuto a comunicare la propria assenza dal servizio alla Struttura Commissariale, tramite la e-mail istituzionale, entro le ore 9,30 del primo giorno in cui si verifica l'assenza.

Non appena disponibile, il dipendente comunica alla Struttura Commissariale, sempre tramite la e-mail istituzionale, anche il numero del protocollo INPS rilasciato dal medico curante, al fine di consentire l'acquisizione del numero di giorni di assenza dal servizio.

Articolo 13

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al vigente contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al relativo Contratto integrativo, nonché a quanto previsto nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti e collaboratori della Struttura Commissariale approvato con decreto n. 02 del 24/01/2024.